



30.01.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1902/2013, presentata da Paul Mangen, cittadino lussemburghese, sull'annullamento di un contratto di assicurazione sanitaria per la copertura delle spese ospedaliere in caso di trasferimento in un altro Stato membro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è nato nel 1952 e lavora in Belgio. Nel 1983 ha firmato una polizza assicurativa per coprire le spese ospedaliere non rimborsate dal sistema di previdenza sociale belga. Il firmatario paga ancora tale polizza assicurativa. Avvicinandosi all'età del pensionamento, il firmatario intende trasferirsi in Francia o Lussemburgo per motivi familiari. La compagnia assicurativa lo ha informato che, nel caso in cui egli intenda trasferirsi "all'estero", anche se il paese in questione è uno Stato membro, il contratto sarà semplicemente annullato e il firmatario dovrà firmare un nuovo contratto di assicurazione. Se desidera firmare un contratto simile, il firmatario dovrà pagare un premio annuale tre o quattro volte più alto del premio che paga attualmente. Il firmatario ritiene che le motivazioni avanzate dalla compagnia assicurativa rappresentino un ostacolo significativo alla libertà di circolazione dei cittadini nell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 luglio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

"L'assicurazione per il ricovero privato è una specifica tipologia di assicurazione sanitaria complementare contro le conseguenze finanziarie del ricovero in ospedale. Essa rimborsa i costi a seguito di versamenti al sistema di previdenza sociale. La portata della copertura di tali

polizze è, pertanto, strettamente legata alla portata dei benefici garantiti dal sistema di previdenza sociale offerto dallo Stato membro.

L'assicurazione per il ricovero privato è coperta dalle direttive sull'assicurazione non vita.¹ Le direttive sono basate sul principio del luogo di ubicazione dei rischi assicurativi, il che significa che una compagnia assicurativa può assicurare contro i rischi nello Stato membro in cui il contraente assicurato ha la sua residenza abituale e dove la compagnia di assicurazione è ufficialmente autorizzata o svolge la sua attività ai sensi delle norme sul diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi. Le direttive non obbligano le compagnie assicurative a prestare attività in tutti gli Stati membri.

Le direttive sull'assicurazione non vita sono altresì basate sul principio della libertà contrattuale ai sensi del quale le compagnie assicurative e i consumatori possono concordare una varietà di termini e condizioni contrattuali, inclusa la portata geografica delle suddette polizze. Le direttive non descrivono una copertura a livello dell'UE né obbligano le compagnie assicurative a stipulare un contratto. Attualmente, solo la responsabilità civile obbligatoria degli autoveicoli ai sensi della direttiva concernente l'assicurazione sugli autoveicoli² copre, sulla base di un unico premio, l'intero territorio dell'UE (per garantire il risarcimento per le vittime di incidenti causati da veicoli provenienti da altri Stati membri e la veloce liquidazione dei sinistri al di fuori dello Stato membro di residenza della vittima).

Qualora il contraente di un'assicurazione per il ricovero privato si stabilisca in un altro Stato membro, la sua polizza sarà valida esclusivamente se lui e la sua compagnia assicurativa hanno concordato la copertura contro i rischi in quello Stato membro e la compagnia assicurativa svolge la sua attività ai sensi del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi. La polizza dovrà essere compatibile con le norme elaborate per tutelare l'interesse generale nel settore assicurativo dello specifico Stato membro.

Conclusioni

La Commissione riconosce il desiderio di non interrompere le polizze assicurative laddove i cittadini si trasferiscano in un altro Stato membro. Alla luce di quanto sopra, e tenendo presente l'attuale stato dell'armonizzazione del diritto dell'UE in materia di assicurazioni, questa petizione potrebbe fornire un utile contributo per ulteriori miglioramenti del diritto dell'UE in materia di assicurazioni."

¹ GU L 228 del 16.8.1973, pagg. 3-19; GU L 172 del 4.7.1988, pagg. 1-2; GU L 228 del 11.8.1992, pagg. 1-23.

² GU L 263 del 7.10.2009, pagg. 11-31.